ACCISA: ENERGIA ELETTRICA

01. NOZIONE

L'accisa è un'imposizione indiretta **sulla produzione** o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette.

In Italia, è stato promulgato il **Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative** mediante i, **Decreto Legislativo (D.Lgs) 26 ottobre** 1995, n. 504, pubblicato sulla GU *n.*279 del 29-11-1995 ed entrato in vigore il 14 dicembre 1995.

Ovviamente il D.Lgs è stato più volte oggetto di modifiche soprattutto allo scopo di ritoccare la misura delle accise ivi previste.

In ogni caso il D.Lgs. consta di ben 68 articoli, dell'Allegato I e della Tabella A

02. ESIGIBILITA' E PAGAMENTO DELL'ACCISA

L'art. 2 del D.Lgs specifica che per i prodotti sottoposti ad **accisa l'obbligazione tributaria sorge** al momento della loro fabbricazione, compresa l'estrazione dal sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile, o della loro importazione.

Il **momento di esigibilità** corrisponde all'immissione al consumo, e per tale si intende anche:

a)	lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo;
b)	l'ammanco di prodotti sottoposti ad accisa, in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono;
c)	la fabbricazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa avvenuta al di fuori di un regime sospensivo;

d)	l'importazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, ad un regime sospensivo;
e)	la detenzione, al di fuori di un regime sospensivo, di prodotti sottoposti ad accisa per i quali non sia stata applicata una accisa.

Obbligato al pagamento dell'accisa e:

a)	il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, **in solido**, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o chi nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
b)	il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa;
c)	relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e. in solido, qualsiasi altra persona che abbia partecipato all'importazione.

Il prodotto da sottoporre ad accisa **deve essere accertato per quantità e qualità**. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale della Comunità europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).

La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo e, per i tabacchi lavorati, con le modalità di cui all'articolo 39-decies; per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.

I termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Fin qui la succinta parte generale, **dai prossimi paragrafi ci occupiamo in particolare dei prodotti singolarmente sottoposti ad accisa.**

Per quanto riguarda **le sanzioni** vi invitiamo a visionare le **apposite schede** nella sezione **Sanzioni Tributarie**.

03. ACCISA ENERGIA ELETTRICA

Il **Titolo III, articoli da 52 a 60 del D.Lgs 504/95**, è dedicato **all'energia elettrica**.

L'articolo 52 ci ricorda che **l'energia elettrica** (**codice NC 2716**) è sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio.

L'allegato I riporta le seguenti accise **per ogni kWh di energia impiegata**:

per qualsiasi applicazione nelle abitazioni:	**euro 0,0227 per ogni kWh**;

per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni:

a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:	1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di **euro 0,0125 per kWh**; 2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l'aliquota di **euro 0,0075 per kWh**;
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:	1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di **euro 0,0125 per kWh**; 2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica un'imposta in misura **fissa pari a euro 4820**.

Mentre **non è sottoposta ad accisa** l'energia elettrica:

a)	prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;
b)	impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché' prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché' quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;

c)	prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;
d)	prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW;
e)	utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
f)	impiegata nei processi mineralogici;
g)	impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento.

E', infine, **esente dall'accisa** l'energia elettrica:

a)	utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
b)	prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
c)	utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
d)	impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
e)	consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh.

Riteniamo inutile appesantire oltre considerato che questa scheda parla delle accise e su ciò vuole dare informativa, ricordiamo solo che obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono:

a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori;

b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;

c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione;

c-bis) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico limitatamente al consumo di detta energia.

Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:

a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;

b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o piu' fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.